



COMMENTO

Circolare Assonime n. 10/2025 – D.Lgs. n. 192 del 2024: le novità in materia di conferimenti di azienda e di partecipazioni

Con la circolare n. 10 del 29 aprile 2025, Assonime ha esaminato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 192/2024, che attua il secondo modulo della riforma fiscale in materia di IRPEF e IRES. Il documento concentra l'attenzione sulle rilevanti innovazioni riguardanti la disciplina dei conferimenti di azienda e di partecipazioni, ambiti nei quali il legislatore delegato ha perseguito l'obiettivo di una maggiore razionalizzazione e coerenza normativa.

1. I conferimenti d'azienda: l'avviamento è trasferibile anche fiscalmente

Con riferimento alla disciplina applicabile ai conferimenti d'azienda, Assonime accoglie con favore la novità introdotta dalla riforma relativa all'esplicita previsione della trasferibilità dell'avviamento anche ai fini fiscali. L'art. 176 del TUIR è stato infatti integrato per chiarire che la conferitaria subentra nella posizione del conferente con riferimento a tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, ivi incluso il valore fiscale dell'avviamento già esistente presso il dante causa, rendendo la normativa fiscale coerente con la logica sottesa al concetto civilistico di azienda, nel quale l'avviamento viene ricompreso.

Tale precisazione normativa consente di superare definitivamente l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 8/E del 2010), secondo cui l'avviamento non poteva transitare alla conferitaria in sede di conferimento fiscalmente neutrale. Ora, invece, viene riconosciuto che il valore fiscale dell'avviamento può essere trasferito, indipendentemente dalla sua iscrizione contabile o dall'eventuale svalutazione operata dal conferente.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la decorrenza della norma: il nuovo regime si applica ai conferimenti di azienda effettuati a partire dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024. Per le operazioni anteriori, Assonime evidenzia la difficoltà di assumere che la disposizione abbia efficacia retroattiva. In ogni caso, resta ferma la possibilità per i contribuenti di fare affidamento sulle precedenti indicazioni di prassi.

2. I conferimenti di partecipazioni: estensione e semplificazione del regime di realizzo controllato

L'altra area di intervento analizzata nella circolare concerne i conferimenti di partecipazioni, disciplinati dagli artt. 175 e 177 del TUIR. Il D.Lgs. n. 192/2024 modifica in modo sostanziale l'ambito applicativo e le condizioni per l'accesso al regime di realizzo controllato.

In primo luogo, Assonime, dopo aver esaminato le novità in tema di applicazione del regime anche in presenza di conferimenti minusvalenti – ossia quando il valore contabile di realizzo della partecipazione è inferiore al suo costo fiscale – evidenzia alcuni aspetti problematici e



diverse criticità nelle modalità di calcolo della minusvalenza e della relativa deducibilità. Tale novità, peraltro, conferma quanto indicato in un primo orientamento dalla prassi (Ris. 38/E del 2012, così come richiamata dalle Risp. ad interpello n. 135/2020 e n. 568/2020, e Ris. 56/E del 2023), superando definitivamente i dubbi interpretativi sollevati a seguito dell'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria nel Principio di diritto n. 10 del 2020.

In secondo luogo, il documento si sofferma sull'eliminazione del vincolo che, nel caso di conferimenti ex art. 177, comma 2, TUIR, richiedeva la presenza di un obbligo legale o statutario per l'integrazione della partecipazione di controllo. Secondo l'orientamento dottrinale espresso nella circolare, tale modifica ha reso più agevole l'accesso al regime da parte dei contribuenti.

Inoltre, Assonime rileva l'ampliamento da parte del legislatore dell'ambito soggettivo dei conferimenti agevolati, includendo anche le partecipazioni in società non residenti, ma non estendendo il regime alle società conferitarie non residenti (presumibilmente per ragioni di gettito). Ciò, viene affermato, rappresenta comunque un'importante apertura rispetto all'orientamento precedentemente espresso dalla prassi amministrativa (cfr. ris. 43/E del 2017). Tale ampliamento, segnala Assonime, comporta però una sovrapposizione tra le discipline relative al regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni domestici (art. 177 del TUIR) e al regime della "neutralità" degli scambi intracomunitari di partecipazioni (art. 178 del TUIR), come già accade nel caso di conferimenti di partecipazioni di controllo ex art. 175 del TUIR. Secondo l'Associazione, il legislatore non ha inteso attribuire al contribuente una facoltà di scelta in merito al regime da applicare, ma dovrebbe prevalere quello relativo agli scambi intracomunitari ex art. 178 del TUIR, rendendosi applicabile l'art. 177, comma 2, del TUIR, nei soli casi di acquisizione/integrazione del controllo di soggetti residenti in Paesi diversi dagli Stati membri o nei casi in cui non è possibile applicare (per limiti soggettivi) l'art. 178 del TUIR.

Un ulteriore aspetto critico segnalato da Assonime riguarda la scelta del legislatore di non specificare ulteriori condizioni in merito al paese di residenza della società le cui partecipazioni sono conferite, includendo tra essi anche gli Stati o territori a fiscalità privilegiata o che non consentono un adeguato scambio di informazioni (anche se, tale ultimo aspetto, risulta rilevante per la dimostrazione del controllo della società le cui partecipazioni sono conferite).

Sempre con riferimento all'ambito soggettivo, la circolare si sofferma sulla possibilità di estendere alle partecipazioni di società di persone (italiane o estere) l'applicazione dei regimi di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 177 del TUIR. Secondo Assonime, anche a seguito di quanto indicato nella relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, tale estensione dovrebbe riguardare il solo regime di cui al comma 2-bis. Tuttavia, entrambi i commi sembrerebbero applicabili in caso di conferitaria costituita in forma di società di persone (italiana).

Infine, un'ulteriore criticità menzionata dal documento riguarda l'assenza di una previsione che consenta l'applicazione del regime anche al conferimento di diritti parziali sulle partecipazioni (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà), tema che resta tuttora irrisolto.



3. Conferimenti di partecipazioni in *holding*: nuovo approccio *look through* e test di prevalenza

Una delle innovazioni più significative riguarda il regime dei conferimenti di partecipazioni qualificate in società *holding* (art. 177, comma 2-*bis*, TUIR). In passato, il regime era subordinato alla verifica del superamento delle soglie di qualificazione su tutte le partecipazioni, dirette e indirette, possedute dalla *holding*, applicando un rigido approccio “*look through*” esteso all’intera catena societaria. Ciò aveva effetti fortemente penalizzanti, in particolare per partecipazioni indirette economicamente marginali.

Il nuovo assetto normativo prevede una doppia semplificazione. Da un lato, viene escluso l’approccio *look through* per le *holding* quotate. Dall’altro, per le altre, il test si limita alle partecipazioni direttamente possedute, con estensione alle partecipazioni delle *sub-holding* solo in casi specifici. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 2-*ter* dell’art. 177 del TUIR, il regime di realizzo controllato si applica se le partecipazioni qualificate rappresentano oltre il 50% del valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti.

Assonime auspica che il legislatore possa intervenire per chiarire le modalità di calcolo del test di prevalenza in caso di conferimenti ex art. 177, comma 2-*bis*, tenendo conto delle riclassificazioni contabili derivanti dall’adozione di principi contabili differenti tra conferente e conferitaria, nonché dell’effetto demoltiplicativo rilevante per la valutazione della soglia di qualificazione. L’Associazione segnala inoltre la mancata eliminazione del requisito di unipersonalità della conferitaria previsto per i conferimenti di partecipazioni qualificate (art. 177, comma 2-*bis*, TUIR), che rappresenta un limite applicativo rilevante, soprattutto nelle operazioni di pianificazione successoria e riorganizzazione familiare.